Articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149:

I procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali

ROBERTA BARDELLE

Articolo 30
decreto legislativo n. 150 del 2011

1. Le controversie aventi ad oggetto l'**attuazione** di **sentenze** e **provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria** di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal **rito semplificato di cognizione.**

2. È **competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento**.

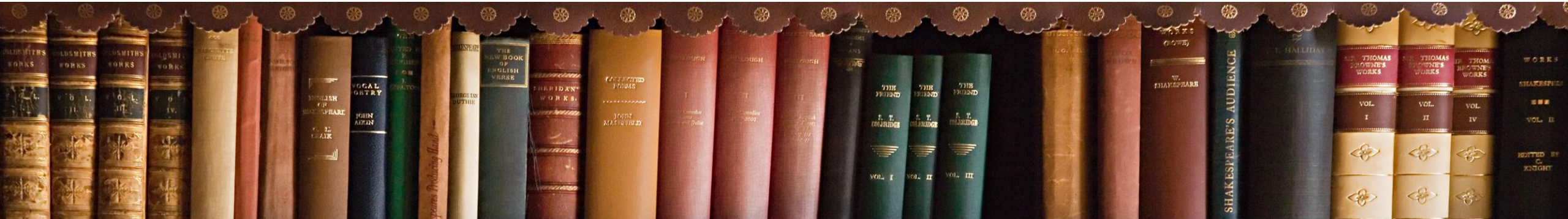

Articolo 67 legge 218 del 1995
«*Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento*»

1. In caso di **mancata ottemperanza o di contestazione** del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario **procedere ad esecuzione forzata**, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria **l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.**

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'*articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. (22)

2. La **sentenza straniera** o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, **unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1**, costituiscono **titolo per l'attuazione** e per l'esecuzione forzata.

3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

Decisione o transazione giudiziale straniera
Ricerca delle fonti normative internazionali in tema di efficacia delle decisioni

dati:

- PAESE DI APPARTENENZA DELLA CORTE EMITTENTE

- OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

UE

A seconda dell'oggetto della controversia:

Regolamento Bruxelles 1 bis (TUTTI gli SM) **materia civile e commerciale con esclusioni**

Regolamento Bruxelles 2 ter (TUTTI gli SM) **famiglia: status e resp. gen. (affidam. e visite)**

Regolamento in materia di obbligazioni alimentari (TUTTI gli SM) **famiglia: obblighi alimentari (mantenimento)**

Regolamento sul reciproco riconoscimento delle **misure di protezione** materia civile

Regolamenti in materia di **regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate** (cooperazione rafforzata)dal **29.1.2019**

EXTRA UE

Convenzione di Lugano 2007, **materia civile** (Islanda, Norvegia, Svizzera)

Convenzioni Aja, **materia di famiglia**

- Aja 1980 – sottrazione int.(Paesi aderenti)
- Aja 1996 – resp. genit. (Paesi aderenti)
- Aja 2007 – Esaz. Internaz. Prestaz. Alim. (UE-Paesi aderenti)

https://www.admin.ch

Convenzioni Bilaterali esistenti

In via residuale o ove fatto rinvio dalle Conv.: legge 218/1995

Ministero della giustizia

Italiano English

Aldricus
The EJNita project portal

Follow us youtube

Search site

The Project Rules The actors Resources Events AldricusBlog

https://aldricus.giustizia.it

Aldricus

The EJNita project portal

The rules of judicial cooperation in civil matters

Internal rules

International conventions

Legal Acts of the European Union

Convenzioni internazionali

1. Convenzioni in vigore per l'Italia

A. *Convenzioni multilaterali*

Convenzione sui conflitti di leggi in materia di cambiale e di vaglia cambiario (Ginevra, 7 giugno 1930) [schede Archivio dei Trattati – Versioni con: **Protocollo A**, **Protocollo B**, **Protocollo C**]

Convenzione sui conflitti di leggi in materia di assegno bancario (Ginevra, 19 marzo 1931) [**scheda** Archivio dei Trattati]

Protocollo relativo alla Commissione Internazionale dello Stato Civile (CIEC) (Berna, 25 settembre 1950) [**scheda** Archivio dei Trattati]

Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Ginevra, 28 luglio 1951) [**scheda** Archivio dei Trattati]

Statuto della conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (L'Aja, 31 ottobre 1951) [**scheda** Archivio dei Trattati]

Protocollo addizionale al Protocollo del 25 settembre 1950 relativo alla Commissione Internazionale dello Stato Civile (Lussemburgo, 25 settembre 1952) [**scheda** Archivio dei Trattati]

Convenzione relativa alla procedura civile (L'Aja, 1° marzo 1954) [**scheda** Archivio dei Trattati]

Convenzione relativa allo statuto degli apolidi (New York, 28 settembre 1954) [**scheda** Archivio dei Trattati]

https://atrio.esteri.it

Servizio per gli Affari Giuridici,
del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati
Ufficio I

Portale Atrio

Archivio dei Trattati Internazionali Online

Nuovo portale gestito dall'Ufficio I del Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati

HOM

Contatti: sgct01.segreteria@esteri.it

Cerca nei trattati...

NOVITÀ

Tutti Bilaterale Multilaterale

CONTROPARTI/PROMOTORI

MATERIE

Trovati 6386 Trattati

Titolo	Nazione/organizzazione	Data f
ACCORDO ATTUATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL'AGROALIMENTARE ETIOPE OPERANTE NELLA CATENA DEL VALORE DEL CAFFÈ, ATTRAVERSO LA MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI D'INVESTIMENTO E IL SUPPORTO ISTITUZIONALE ALL'AUTORITÀ ETIOPICA DEL CAFFÈ E DEL TÈ (ECTA)" (AID 12510)	ETIOPIA	06/02/
ACCORDO ATTUATIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO	ETIOPIA	06/02/

GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE

1. atti normativi europei (contengono anche norme processuali)
2. convenzioni internazionali multilaterali (idem)
3. convenzioni internazionali bilaterali (idem)

4. (portata RESIDUALE o SUPPLETIVA) legge italiana n . 218/ 1995

= COMPLESSITA' e NORME SPARSE

Procedimenti per l'attuazione (in senso ampio) di provvedimenti emessi da giudici europei :

nelle Corti d'appello incertezze e prassi difformi

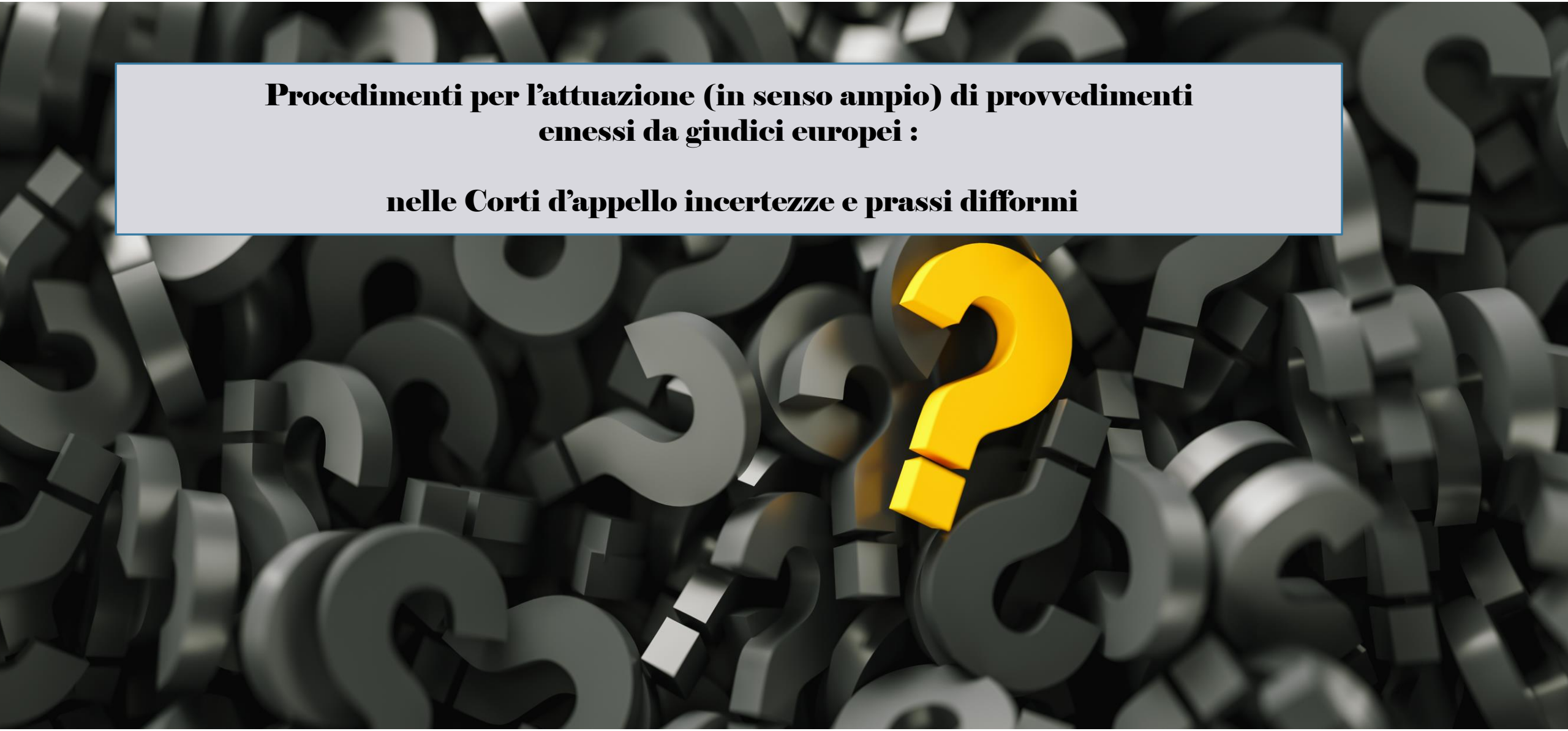

Ricognizione delle **norme processuali** contenute nei regolamenti europei in materia di cooperazione giudiziaria civile

«Riordino» dei riti processuali

criteri nella legge delega per l'efficienza del processo civile
[legge 26 novembre 2021, n. 206]

Articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo ,10 ottobre 2022, n. 149:

Introdotto nel decreto legislativo n. 150 del 2011 un nuovo articolo:

Art. 30 -bis

(Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali) . —

1 2 3 4 5 6 7

Oggetto del procedimento di riconoscimento:
Decisioni «non immediatamente esecutive/riconoscibili»
(comma 1)

Oggetto del procedimento di riconoscimento:
Decisioni « immediatamente esecutive/riconoscibili»
(comma 4)

Oggetto del procedimento di riconoscimento:
Decisioni «non immediatamente esecutive»
(comma 1)

1. **Si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere**

- **la dichiarazione di esecutività // exequatur**

- **e in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento**

di decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea in conformità al diritto eurounitario.

Oggetto del procedimento di riconoscimento: Decisioni « immediatamente esecutive» (comma 4)

4. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-*decies* e seguenti del codice di procedura civile

- **i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione**
- **e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego [=sussistenza dei presupposti] del riconoscimento**

di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità al diritto dell'Unione.

1

comma

1. **Si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere**

- **la dichiarazione di esecutività // exequatur**
- **e in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento**

di decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea in conformità al diritto eurounitario.

In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti indicati di seguito:
1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;
2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Norme europee «Inaudita altera parte»

1

RILASCIO DI EXEQUATUR

regolamento (CE) n. 2201/2003 : articoli 28 e 31

regolamento (CE) n. 4/2009 : articoli 26 e 30

regolamento (UE) n. 2016/1103 : articoli 42 e 47

regolamento (UE) n. 2016/1104 : articoli 42 e 47

regolamento (UE) n. 650/2012 : articoli 43 e 48

ACCERTAMENTO SUSSISTENZA PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO

regolamento (CE) n. 2201/2003 : articolo 21, par. 3, e art. 31

regolamento (CE) n. 4/2009 : articoli 23, paragrafo 2 e 30

regolamento (UE) n. 2016/1103 : articolo 36, par. 2, e art. 47

regolamento (UE) n. 2016/1104 : articolo 36, par. 2, e art. 47

regolamento (UE) n. 650/2012 : articolo 39, paragrafo 2, e 48

1

Rilascio di exequatur

comma

REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 [RIF 2019/1111]

ARTICOLI 28-31 FAMIGLIA

SEZIONE 2

Istanza per la dichiarazione di esecutività

Articolo 28

Decisioni esecutive

1. Le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.

2. Tuttavia la decisione è eseguita i
Regno Unito (Inghilterra e Galles, Sc
soltanto dopo esservi stata registrata p
di una parte interessata.

Articolo 30

Procedimento

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 31

Decisione dell'autorità giurisdizionale

1. L'autorità giurisdizionale adita decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 650 DEL 2012 SUCCESSIONI

dell'Unione europea L 201/125

Articolo 43

Esecutività

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

Articolo 48

Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 46 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 40. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

1

comma

Rilascio di exequatur

REG 4/2009 OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

Articolo 26

Esecutività

Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata.

Articolo 30

Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva senza alcun esame ai sensi dell'articolo 24 non appena espletate le formalità di cui all'articolo 28 e al più tardi entro trenta giorni dopo l'espletamento di tali formalità, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

REG (UE) N. 2016/1103 REGIMI PATRIMONIALI

Articolo 42

Esecutività

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

Articolo 47

Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

1 Accertamento sussistenza presupposti per il riconoscimento

REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 : ART 21, PAR. 3, E ART. 31 FAMIGLIA

Articolo 21

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

Articolo 31

Decisione dell'autorità giurisdizionale

1. L'autorità giurisdizionale adita decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.

REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 : ART 39, PAR 2, E ART 48

Articolo 39

Riconoscimento

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 45 a 58, che la decisione sia riconosciuta.

Articolo 48

Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 46 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 40. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

1

comma

Accertamento sussistenza presupposti per il riconoscimento

REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009 : ART 23, PAR 2 E 30

Decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007

Articolo 23

Riconoscimento

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far constatare, secondo il procedimento di cui alla presente sezione, che la decisione deve essere riconosciuta.

Articolo 30

Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva senza alcun esame ai sensi dell'articolo 24 non appena espletate le formalità di cui all'articolo 28 e al più tardi entro trenta giorni dopo l'espletamento di tali formalità, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

REGOLAMENTO (UE) N. 2016/1103 : ARTICOLO 36, PAR. 2, E ART. 47

Articolo 36

Riconoscimento

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta.

Articolo 47

Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

2

si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Contro il decreto pronunciato in camera di consiglio può essere promosso ricorso nelle forme del **rito semplificato** entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto.

3

comma

«3. Le domande di diniego del riconoscimento delle decisioni che rientrano nel campo di applicazione degli atti indicati nel comma 1, sono introdotte con il **rito semplificato di cognizione** di cui agli articoli 281 -decies e seguenti del codice di procedura civile.»

Sentenza Rinau Corte di Giustizia 11 luglio 2008 C-195/08

97. (…) qualsiasi parte interessata può chiedere il **non riconoscimento di una decisione giudiziaria**, anche qualora non sia stata precedentemente presentata un'istanza di riconoscimento di tale decisione.

Un giudizio negativo per sua natura esige il contraddittorio (punto 105)»

4

comma

4. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-*decies* e seguenti del codice di procedura civile

- i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione
- e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego [=sussistenza dei presupposti] del riconoscimento

di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità al diritto dell'Unione.

In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti di seguito indicati:

1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
2) regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;
3) regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);
4) regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

4 comma

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni materia civile e commerciale

(rifusione)

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

Riconoscimento

Articolo 36

1. La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.

2. Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui alla sezione 3, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 45.

SEZIONE 3

Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

Sottosezione 1

Diniego del riconoscimento

Articolo 45

1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

Sottosezione 2

Diniego dell'esecuzione

Articolo 46

Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all'articolo 45.

Articolo 47

2. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura per il diniego dell'esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto.

4

comma

REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

relativo alle procedure di insolvenza

(rifusione)

Articolo 32

Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 19, nonché le procedure di composizione approvate da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Tali decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 39 a 44 e da 47 a 57, del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

Il primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012, laddove applicabile.

4

comma

REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2019

relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

(rifusione)

Articolo 30

Riconoscimento delle decisioni

3. Ogni parte interessata può, conformemente alle procedure di cui all'articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39.

Articolo 40

Procedura per il diniego del riconoscimento

1. Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di conseguenza le procedure di cui agli articoli da 59a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI.

Articolo 59

Domanda di diniego dell'esecuzione

1. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, il procedimento per la presentazione di una domanda di diniego dell'esecuzione è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione.

5 comma

rito semplificato di cognizione
procedimenti
relativi alle decisioni la cui efficacia
si fonda su **Convenzioni internazionali** *(fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile)*

- Dichiarazione esecutività - *exequatur*
- Accertamento sussistenza presupposti per il riconoscimento
- Diniego del riconoscimento o dell'esecuzione

6 comma Giudice competente per i procedimenti commi 1,3,5 art. 24

Corte d'appello
territorialmente competente
ai sensi delle disposizioni dei regolamenti

- ✓ **art. 29** del reg. 2201/2003
- ✓ **art. 27** del reg. 4/2009
- ✓ **art. 44** reg. 1103 e 1104 del 2016

- *Residenza abituale*
- *Luogo esecuzione*

- ✓ **art. 52** reg. 2019/1111:
  diritto dello SM dell'esecuzione

- In mancanza: **art. 30 dlgs 150 2011**

decisioni emesse dalla Corte d'Appello
sono impugnabili innanzi alla
Corte di Cassazione

7 comma

Titoli extragiudiziali stranieri *equiparati* alle decisioni giudiziarie

atti pubblici transazioni giudiziarie accordi stragiudiziali stranieri

Ai procedimenti che riguardano il riconoscimento o l'esecuzione di tali titoli

si applicano le disposizioni dell'art. 30.bis

«nei limiti e alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali»

Transazioni Giudiziarie e Accordi tra le parti (e ATTI PUBBLICI)

aventi efficacia esecutiva nello SM di origine

Reg 1215/2012 Bruxelles 1-bis, CIVILE e COMMER.

Articolo 58

Gli **atti pubblici** aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività

Articolo 59

Le **transazioni giudiziarie** aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici.

Previsto rilascio di un **attestato**.

Unico limite: rispetto ordine pubblico

Reg 2201/2003 Bruxelles 2-bis, mat. MATRIM. E RESP. GEN.

[Reg 2019/1111 rifusione]

Articolo 46 reg 2201/2003

Gli **atti pubblici** formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli **accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro** di origine sono riconosciuti ed eseguiti **alle stesse condizioni previste per le decisioni.**

Previsto il rilascio di un **certificato**

Reg 4/2009 obbligazioni ALIMENTARI

Articolo 48

Applicazione del regolamento alle **transazioni giudiziarie e agli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d'origine**: riconosciuti in un altro Stato membro e **hanno la stessa esecutività delle decisioni**

L'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un **estratto** della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico utilizzando un apposito MODULO

Atti pubblici e accordi di negoziazione assistita con avvocati

Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Romania, Estonia, Lettonia, Belgio

Dopo il 1.8.2022 No exequatur

Articolo 65 reg 2019/1111

Riconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici e degli accordi

1. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. (…)

2. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di responsabilità genitoriale aventi effetti giuridici vincolanti e che hanno efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

Questioni attuali in tema di diritto internazionale privato: giurisdizione, litispendenza, assistenza giudiziaria e riconoscimento delle decisioni nel contenzioso civile transnazionale extra UE. Le registrazioni del corso

Sono disponibili le registrazioni delle relazioni del **corso** organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, il 28 e il 29 aprile 2022, dedicato a "Questioni attuali in tema di diritto internazionale privato: giurisdizione, litispendenza, assistenza giudiziaria e riconoscimento delle decisioni nel contenzioso civile transnazionale extra UE".

Iscriviti per ricevere le novità del Portale Aldricus

Iscriviti per ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti!

Nome

Cognome

Indirizzo email *

ISCRIVITI AL PORTALE

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Aldricus
Il Portale del Progetto EJNita

CONTACTS

aldricus@giustizia.it

Grazie per l'attenzione